SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
21 gennaio 1987 *

Nella causa 204/85,

Vassiliki Stroghili, residente a Bertrange (granducato del Lussemburgo), 244, rue de Luxembourg, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dal suo segretario Jean-Aimé Stoll, in qualità di agente, e dal sig. Michael Becker, in qualità di coagente, assistiti dall'avv. Luciette Defalque, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Corte dei conti delle Comunità europee, 29, rue Aldringen,

convenuta,

sostenuta da

Androniki Vlachou, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18 A, rue des Glacis,

interveniente,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione del segretario della Corte dei conti incaricato della gestione del personale 26 novembre 1984, con cui è stata nominata in ruolo la sig. ra Androniki Vlachou, dipendente in prova di grado LA 6, assegnata al « settore presidenza »,

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori F. Schockweiler, presidente di sezione, G. Bosco e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale dell'8 ottobre 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 23 ottobre 1986,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 luglio 1985, la sig. ra Vassiliki Stroghili, dipendente di grado LA 7 della Corte dei conti delle Comunità europee, ha proposto un ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione del segretario della Corte dei conti 26 novembre 1984, con cui è stata nominata in ruolo la sig. ra Androniki Vlachou, dipendente in prova di grado LA 6, assegnata al « settore presidenza ».

2 Per quanto riguarda gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e i mezzi e gli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono qui di seguito riferiti solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.

3 La Stroghili sostiene che la decisione di nominare in ruolo la Vlachou è inficiata da trasgressione degli artt. 27 e 34 dello statuto del personale (in prosieguo: « lo statuto »), in quanto sarebbe stata adottata benché fosse accertato che la Vlachou non aveva dato prova di qualità adeguate per essere nominata in ruolo, nonché da sviamento di potere in quanto una decisione del genere sarebbe in contrasto con l'interesse del servizio.

4 La Corte dei conti, convenuta, sostenuta nelle sue deduzioni dalla Vlachou, in qualità d'interveniente, eccepisce anzitutto l'irricevibilità del ricorso in quanto, fra l'altro, la Stroghili non farebbe valere alcuna censura personale e non sarebbe in grado di dimostrare un interesse ad agire attuale e concreto.

5 La Stroghili ribatte che il suo interesse a impugnare la decisione di nominare in ruolo la Vlachou deriva:

a) dal suo interesse, in quanto dipendente, a far sì che le istituzioni si valgano dell'opera di dipendenti competenti e di buona condotta;

b) dal suo interesse a che il buon funzionamento della sezione di traduzione greca e l'ambiente di lavoro in seno alla stessa non siano turbati dalla presenza d'una persona che non possiede le qualità e le competenze necessarie per l'espletamento delle mansioni affidatele;

c) dal suo interesse a che non siano ridotte le sue possibilità di promozione in LA 6, interesse che dev'essere valutato alla data della proposizione del ricorso e dal suo interesse a non subire la « concorrenza illegittima » della Vlachou in eventuali concorsi per posti della carriera LA 5/LA 4.

6 In seguito all'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Corte dei conti, è opportuno accertare se il ricorso soddisfi le condizioni di ricevibilità stabilite dallo statuto. A questo proposito, è opportuno ricordare che, a norma dell'art. 91, n. 1, dello statuto, sono ricevibili unicamente i ricorsi proposti avverso un « atto che rechi pregiudizio » al ricorrente e che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (vedansi sentenze 1° luglio 1964, Pistoj, 26/63, Racc. pag. 669 e 1° febbraio 1979, Deshormes, 17/78, Racc. pag. 189), possono esser considerati pregiudizievoli soltanto gli atti che incidono direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica degli interessati.

7 Nessuna delle circostanze dedotte dalla Stroghili consente di ritenere che la nomina in ruolo della Vlachou costituisca un atto pregiudizievole per la prima.

8 Infatti, gli interessi di cui si fa menzione sub a) e sub b) non sono interessi propri dei dipendenti individualmente considerati, bensì interessi dell'amministrazione, cui spetta provvedere all'organizzazione ed al buon funzionamento degli uffici.

9 Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 30 giugno 1983, Schloh, 85/82, Racc. pag. 2105), siffatti interessi, che prescindono da qualsiasi lesione della situazione giuridica di coloro che li fanno valere, non possono rendere ricevibile il ricorso, giacché il dipendente « non è legittimato ad agire nell'interesse della legge e delle istituzioni e può far valere, a sostegno del ricorso per l'annullamento di una nomina, solo le censure personali ».

10 Per quanto riguarda l'interesse di cui si fa menzione sub c), va pure escluso che la nomina in ruolo della Vlachou abbia potuto costituire un atto pregiudizievole per la Stroghili, che non aveva partecipato al concorso in esito al quale la prima era stata nominata dipendente in prova e che non era nemmeno promovibile al grado LA 6 alla data in cui la Vlachou è stata nominata in ruolo con tale grado.

11 L'interesse, fatto valere dalla Stroghili, a che non siano diminuite le sue prospettive di promozione al grado LA 6 in seguito alla nomina in ruolo della Vlachou e di non subire la concorrenza « illegittima » di questa in concorsi da bandire in futuro per posti della carriera LA 5/LA 4 in seno alla Corte dei conti è in realtà un interesse futuro ed ipotetico, che non possiede, in quanto tale, i requisiti espressamente indicati nella giurisprudenza della Corte.

12 Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato irricevibile per mancanza di un atto che rechi pregiudizio alla ricorrente.

Sulle spese

13 Ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura, nei ricorsi proposti da dipendenti, le spese sopportate dalle istituzioni restano a carico di queste, salvo il dispo-

sto dell'art. 69, § 3, 2° comma. Ai sensi di questa disposizione, la Corte può condannare una parte a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.

14 La Corte dei conti ha espressamente chiesto la condanna della ricorrente alle spese, con la motivazione che questa ha proposto ricorso benché la convenuta abbia richiamato più volte la sua attenzione, per iscritto ed oralmente, sulla situazione di fatto e di diritto che indurrebbe a ritenere il ricorso manifestamente irricevibile.

15 Tenuto conto del fatto che la Stroghili ha proposto ricorso, pur potendo agevolmente prevedere che, a norma dello statuto e secondo la costante giurisprudenza della Corte, il ricorso stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile, la si deve condannare a rimborsare le spese sostenute dalla convenuta.

16 La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata altresì a rimborsare le spese sostenute dall'interveniente.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è irricevibile.**

2) **La ricorrente è condannata a rimborsare le spese sostenute dalla convenuta nonché dall'interveniente.**

Schockweiler Bosco Joliet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 21 gennaio 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

F. Schockweiler